



UNIONE “VAL D’ENZA”

Provincia di Reggio Emilia

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BIBBIANO, CAMPEGINE, CANOSSA, CAVRIAGO, GATTATICO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA E L'UNIONE VAL D'ENZA PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA DELLA FUNZIONE DI NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE

Rep. 89

TRA

- 1 – **Il Comune di Bibbiano**, in persona del Sindaco Carletti Andrea, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale, posta in Bibbiano, P.zza Damiano Chiesa n. 2, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 10 del 20/02/2019;

2 – **Il Comune di Campegine**, in persona del Sindaco Artioli Giuseppe, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale, posta in Campegine, P.zza Caduti del Macinato n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 38 del 27/12/2018;

3 – **Il Comune di Canossa**, in persona del Sindaco Bolondi Luca, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale posta in Canossa, P.zza Matteotti n. 28, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 60 del 18/12/2018;

4 - **Il Comune di Cavriago**, in persona del Sindaco Burani Paolo, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale posta in Cavriago, P.zza Don G. Dossetti n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 65 del 20/12/2018;

5 - **Il Comune di Gattatico**, in persona del Sindaco Maiola Gianni, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale posta in Gattatico, P.zza Alcide Cervi n. 34, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 12 del 04/03/2019;

6 - **Il Comune di Montecchio Emilia**, in persona del Sindaco Colli Paolo, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale posta in Montecchio Emilia, P.zza della Repubblica n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 59 del 28/12/2018;

7 - **Il Comune di San Polo d’Enza**, in persona del Sindaco Palù Franco, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale posta in San Polo D’Enza, P.zza IV Novembre n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 12 del 07/02/2019;

8 - **Il Comune di Sant’Ilario d’Enza**, in persona del Sindaco Moretti Marcello, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale posta in Sant’Ilario D’Enza, Via Roma n. 84, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 17 del 09/04/2019;

E

L' **Unione dei Comuni Val d'Enza**, in persona del Presidente Burani Paolo, domiciliato per la carica presso la sede dell' Unione, posta in Montecchio Emilia (RE), Via D. P. Borghi n. 12, in esecuzione della delibera di Consiglio n. 43 in data 13/10/2018, con la quale si è altresì approvato lo schema del presente accordo;

Premesso



UNIONE “VAL D’ENZA” Provincia di Reggio Emilia

Che con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di, Bibbiano, Campegine, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia San Polo d’Enza Sant’Ilario d’Enza, hanno approvato lo Statuto dell’Unione Val d’Enza:

- Comune di Bibbiano Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 26/06/2008;
- Comune di Campegine Delibera Consiglio Comunale n. 26 del 25/06/2008;
- Comune di Cavriago Delibera Consiglio Comunale n. 52 del 07/07/2008;
- Comune di Gattatico Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 30/06/2008;
- Comune di Montecchio Emilia Delibera Consiglio Comunale . n. 52 del 07/07/2008;
- Comune di San Polo d’Enza Delibera Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2008;
- Comune di Sant’Ilario d’Enza Delibera Consiglio Comunale n. 44 del 03/07/2008;

che in data 22/08/2008 i Sindaci dei medesimi Comuni hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Unione “VAL D’ENZA”;

che con le successive deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, hanno approvato il nuovo Statuto dell’Unione Val d’Enza con l’ingresso nell’Ente del Comune di Canossa:

- Comune di Bibbiano Delibera Consiglio Comunale n. 65 del 28/11/2013;
- Comune di Campegine Delibera Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2013;
- Comune di Canossa Delibera Consiglio Comunale n. 62 del 27/11/2013;
- Comune di Cavriago Delibera Consiglio Comunale n. 99 del 29/11/2013;
- Comune di Gattatico Delibera Consiglio Comunale n. 67 del 09/12/2013;
- Comune di Montecchio Emilia Delibera Consiglio Comunale . n. 72 del 28/11/2013;
- Comune di San Polo d’Enza Delibera Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2013;
- Comune di Sant’Ilario d’Enza Delibera Consiglio Comunale n. 63 del 19/11/2013;

che con Atto Rep. N° 19 in data 11/02/2014, è stato integrato l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni “Val d’Enza” al fine di includere l’ingresso del Comune di Canossa;

Considerato

- che ai sensi del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n.286 emanato in attuazione dell’art. 11 /1° comma lett. c) della legge 15/03/1997 n.59 (cd. Bassanini) i comuni, nell’ambito della rispettiva autonomia si dotano di strumenti adeguati a:
 - A. garantire la legittimità , regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
 - B. verificare l’efficacia, l’efficienza e la economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare , anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - C. valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale
 - D. valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Richiamato altresì

- il DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” il quale agli artt. 16 e 31 individua i principi generali in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, merito e premi, nonché i tempi di adeguamento agli stessi principi da parte delle Autonomie locali;



UNIONE “VAL D’ENZA” Provincia di Reggio Emilia

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione associata delle funzioni inerenti il NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE per lo svolgimento dei compiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

1. La gestione associata del Nucleo Tecnico di Valutazione deve essere improntata ai seguenti principi:

- valorizzazione e costruzione di una cultura professionale amministrativa ispirata ai temi della qualità, della innovazione, della trasparenza;
- qualità, innovazione e progressiva uniformazione delle metodologia, dei sistemi e della modulistica relativi alla pianificazione degli obiettivi gestionali, strategici dei comuni e dell’Unione;
- qualità, innovazione e progressiva uniformazione delle metodologia, dei sistemi e della modulistica relativi alla valutazione dei dirigenti/responsabili;

ART. 3 - FINALITA’

1. La gestione unica dei compiti del Nucleo di Valutazione ha come finalità:

- offrire agli organi di Governo un qualificato supporto informativo rispetto alla coerenza complessiva della relazione programma - esecuzione proponendo, sia agli organi elettori, che ai responsabili della gestione, eventuali azioni di miglioramento;
- sollecitare l’attivazione di meccanismi di auto-correzione nei processi di decisione, pianificazione e gestione per rendere il sistema complessivamente più efficace ed efficiente;
- valutare l’attività dei dirigenti e/o dei titolari di posizioni organizzative apicali in relazione ai risultati di attività conseguiti e alle competenze dimostrate, definendo criteri comuni di valutazione;
- supportare gli organi di governo nella verifica dell’attuazione dei programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
- accertare le effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione ovvero espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.
- Adempimento degli obblighi previsti in materia di trasparenza amministrativa e controllo interno.

2. L’organizzazione del servizio associato assicura inoltre una semplificazione di tutte le procedure e un progressivo sviluppo omogeneo in materia di gestione delle risorse umane nonché della corretta valorizzazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi posti, al fine di erogazione del salario accessorio.

ART. 4 FUNZIONI

1. Il Nucleo di Valutazione espleta le seguenti funzioni:

A. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI

- Supporto alla Giunta dell’Unione e alle Giunta comunali per la costruzione e definizione degli obiettivi dei Piani Esecutivi di Gestione – Piano della performance annuali;
- Supporto ai dirigenti/responsabili per la predisposizione di metodologie di valutazione omogenee

B. MONITORAGGIO

- Predisposizione di indicatori di riferimento .

C. VALUTAZIONE E RELAZIONE DI ATTIVITA’

- Valutazione delle prestazioni dei responsabili delle strutture dell’Ente anche ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato.

Ogni altra funzione demandata dalla legge o dai Contratti Collettivi di Lavoro, e, in particolare, l’effettuazione di accertamenti preventivi in ordine alla eventuale disponibilità di risorse aggiuntive e risparmi di gestione per la costituzione del fondo contrattuale per sviluppo delle risorse umane e della produttività.



UNIONE “VAL D’ENZA” Provincia di Reggio Emilia

-
-
2. Per l'espletamento delle suddette funzioni il Nucleo di Valutazione dispone di uno spazio di lavoro presso ognuno degli Enti convenzionati ove si riunisce di norma di propria iniziativa, anche in conformità alle eventuali regole di organizzazione di cui al successivo art. 6, comma 5, nonché a richiesta delle singole amministrazioni.
3. Il Nucleo di Valutazione si può avvalere delle prestazioni di collaborazione del personale interno ai comuni, in particolare dei Settore Risorse Umane – Economico finanziario, al fine di raccogliere informazioni utili allo svolgimento della funzione.
4. Il Nucleo di Valutazione riferisce periodicamente al Sindaco e alla Giunta dell’Unione, nonché al suo Presidente, con relazioni scritte in coincidenza con i report periodici di gestione.

ART. 5 – MODALITA’ DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all’Unione delle funzioni di cui all’art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza 1/5/2014, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione del Bilancio di Previsione. Nel caso in cui, entro tale data, il Bilancio di Previsione dell’Unione non sia approvato, il conferimento decorrerà dal giorno successivo della data di esecutività della deliberazione di approvazione del Bilancio medesimo.
2. Da tale data l’Unione assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività di cui all’art.1, attribuite fino ad allora ai Comuni conferenti, riguardanti le materie oggetto del conferimento, subentrando agli stessi Comuni nei rapporti che essi hanno in essere con soggetti terzi inerenti le materie conferite.
3. Gli organi dell’Unione adottano tutti gli atti, nel rispetto dei criteri generali dettati dai singoli statuti comunali ed istitutivi dell’Unione, per i moduli conferiti.
4. L’Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa e/o di esperti di comprovata esperienza che verrà adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze degli enti in materia.
5. L’Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.
6. L’Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali che verranno messi a disposizione, e formalizzati, da parte dei soggetti proprietari con successivi atti negoziali.
7. Ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, fino all’emanazione di propri atti regolamentari, l’Unione adotta i regolamenti in vigore nel comune sede dell’Unione.

ART. 6 –COMPOSIZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE E COLLEGIO DI VALUTAZIONE.

1. Il Nucleo Tecnico di Valutazione è nominato con provvedimento del Presidente dell’Unione, previa delibera di Giunta Unione da comunicare agli Enti associati.
2. Il Nucleo Tecnico di Valutazione è composto da un membro scelto, con criterio di equilibrio tra competenze giuridiche, economiche e gestionali tramite avviso ad evidenza pubblica, tra persone estranee alle Amministrazioni aderenti dotate di idonee e comprovate esperienze professionali in materia di organizzazione, tecniche di valutazione e controllo di gestione.



UNIONE “VAL D’ENZA” Provincia di Reggio Emilia

ART. 7 – RIPARTO DELLE SPESE

1. Tutte le spese di funzionamento del Nucleo Tecnico di Valutazione saranno previste nel bilancio dell’Unione e saranno ripartite tra gli enti aderenti. Il riparto delle spese anzidette sarà effettuato per il 50% in proporzione al numero dei responsabili titolari di posizione organizzativa e per il restante 50% in proporzione al numero dei dipendenti, entrambi parametri riferiti al 31 dicembre dell’anno di riferimento oggetto dell’attività di valutazione del nucleo per ogni ente associato.

2. Entro il 15 di febbraio di ogni anno i Comuni dovranno trasferire all’Unione il 50% delle rispettive quote di pertinenza. Il saldo dovrà essere trasferito a presentazione del rendiconto annuale della gestione del servizio, salvo ulteriori acconti infrannuali al fine di evitare disavanzi di cassa da parte dell’Unione; tali acconti verranno ripartiti tra i comuni aderenti effettuando un rendiconto provvisorio.

ART. 8 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L’UNIONE

1. L’Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all’esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all’Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d’investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.

2. L’Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall’art. 37 del proprio statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.

3. L’Unione rendiconta periodicamente ed indicativamente al 30 giugno e al 15 settembre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti.

4. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all’esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all’Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l’Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L’Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni conferenti all’atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.

ART. 9 – CONTENUTI E PERIODICITA’ DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE

1. Ai sensi dell’art. 28, comma 2 dello Statuto, l’Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull’andamento della gestione.

2. La competenza per la verifica del funzionamento del NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE è della Giunta dell’ Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.

3. Alla seduta di Giunta parteciperà il Segretario dell’Unione e potranno essere invitati i componenti esterni del Nucleo medesimo.

4. La Giunta dell’Unione informerà periodicamente le Giunte dei singoli Comuni in ordine al funzionamento del servizio.

ART. 10 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l’Unione potrà stipulare convenzioni con altri enti per l’erogazione di servizi di sua competenza.



UNIONE “VAL D’ENZA” Provincia di Reggio Emilia

2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota *forfetaria* prevista dal Consiglio dell’Unione che sarà proposto dal responsabile dell’ufficio, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell’Ente beneficiario.
3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del servizio in oggetto dell’Unione e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 11 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Il conferimento delle funzioni relative alla funzione NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE all’Unione e l’entrata in vigore delle presenti convenzioni decorrono dal termine indicato all’art. 5 ed hanno durata pari a quella dell’Unione dei Comuni Val d’Enza. I Comuni e l’Unione si obbligano a verificarne i contenuti periodicamente al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche normative o di sviluppo dell’Unione eventualmente intervenute.

ART. 12 – RECESSO E REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il recesso di un Comune dall’Unione, deliberato con le modalità ed i tempi di cui all’art. 4 dello Statuto dell’Unione, non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
2. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede, d’intesa con l’Unione, a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.
3. L’Unione, con la delibera consigliare di presa d’atto del recesso, verifica il permanere delle condizioni della maggioranza dei comuni aderenti ai fini del permanere della gestione associata della funzione e del servizio.
4. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.
5. Ogni Comune, con le modalità indicate nello Statuto, può recedere unilateralmente dall’Unione. Tale eventualità provoca la contestuale decadenza della presente convenzione.

ART. 13 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difformi e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivinisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all’organo giurisdizionale competente.

ART. 14 – RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia allo Statuto dell’Unione ed agli Statuti dei Comuni aderenti all’Unione.
2. Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, l’Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e compiti trasferiti con la presente convenzione.

ART. 15 - PRIVACY

1. Il Nucleo di Valutazione è tenuto al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di espletamento dell’incarico, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.



**UNIONE “VAL D’ENZA”
Provincia di Reggio Emilia**

ART. 16 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto data ultima sottoscrizione.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BIBBIANO

(Andrea Carletti)
f.to digitalmente

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPEGINE

(Giuseppe Artioli)
f.to digitalmente

IL SINDACO DEL COMUNE DI CANOSSA

(Luca Bolondi)
f.to digitalmente

IL SINDACO DI CAVRIAGO

(Paolo Burani)
f.to digitalmente

IL SINDACO DEL COMUNE DI GATTATICO

(Gianni Maiola)
f.to digitalmente

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTECCHIO

(Paolo Colli)
f.to digitalmente

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN POLO D’ENZA

(Franco Palù)
f.to digitalmente

IL SINDACO DEL COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA

(Marcello Moretti)
f.to digitalmente

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE VAL D’ENZA

(Paolo Burani)
f.to digitalmente